



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Lega Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n° 360 CSAT 22 del 22 marzo 2022

#### **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### APPELLI

Riunione del giorno 22 marzo 2022

Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

**Procedimento n. 74/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Manfredi Lanza - relatore**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

SIG. SARDINA FRANCESCO (A.S.D. Calcarelli) appello personale avverso squalifica sino al 30/06/2024

Campionato 1<sup>a</sup> Categoria girone "C" Gara A.S.D.C.G.S. Geraci-A.S.D.C.G.S. Calcarelli del 06/03/2022.

C.U. n. 338 del 08/03/2022.

Con tempestivo reclamo il sig. Sardina Francesco, per il tramite del proprio difensore, impugna la decisione assunta dal GST, con la quale gli è stata irrogata la squalifica fino al 30/06/2024, poiché, come si evince dal predetto provvedimento, lo stesso «stringeva il collo dell'arbitro e lo spintonava; successivamente lo colpiva con un violento schiaffo provocando fortissimo dolore al collo e all'orecchio destro con conseguenti capogiri e malessere generale», cui faceva seguito un referto medico con prognosi di giorni n. 1.

Il ricorrente sottolinea, nella specie, che la condotta del Sardina, pur scorretta, andrebbe sanzionata «in maniera proporzionata e meno afflittiva, disponendo una congrua riduzione della squalifica irrogata in prime cure», in quanto, peraltro, non si ritiene che effettivamente il Sardina abbia colpito l'arbitro con uno schiaffo, poichè tale colpo sarebbe asseritamente stato ricevuto da altro calciatore, intervenuto proprio per allontanare il Sardina dal Direttore di gara, e ciò risulterebbe confermato, a detta del ricorrente, dalla «attestazione dei componenti la pattuglia dei Carabinieri presenti al Campo Sportivo di Gangi in data 6,03.2022».

Si richiede quindi la dichiarazione di illegittimità della decisione del GST e dell'applicazione delle misure amministrative di cui all'art. 35, co. 7 C.G.S. e, conseguentemente, la riforma in *melius* della squalifica applicata, nonché la revoca e/o l'annullamento delle misure amministrative.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore comparso in videoconferenza all'udienza odierna avendone fatta tempestiva e rituale richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue.

Dal referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, nonché dal relativo supplemento, emerge una condotta connotata da evidente violenza posta in essere dal Sardina nei confronti del Direttore di gara. Quest'ultimo, infatti, sottolinea nel proprio referto che «al 35' del 2 tempo il signor sardina Francesco, numero 6 capitano della società A.S.D. Calcarelli, dopo l'esibizione del provvedimento disciplinare dell'espulsione inveiva violentemente contro il mio operato. Contestualmente, mi afferrava al collo stringendo sempre di più la presa e mi spingeva. Riuscivo per qualche istante a liberarmi, grazie anche all'aiuto di alcuni calciatori da me non identificati, ma successivamente il suddetto calciatore Sardina ritornava da me con fare intimidatorio e violento e mi aggrediva ulteriormente sferrandomi un violento schiaffo che mi colpiva all'orecchio destro nonostante i miei vani tentativi di sfuggire dall'impeto. Questo mi provocava un fortissimo dolore al collo e all'orecchio destro con conseguenti capogiri momentanei. Persisteva inoltre uno stato di totale confusione e di malessere generale che non mi permetteva di continuare la gara e che quindi

sospendere definitivamente. Al rientro negli spogliatoi a fine gara la stessa società A.S.D.C.G.S. Calcarelli si rifiutava di firmare il rapporto di fine gara».

Quanto sopra detto converge, altresì, con quanto risulta dal Rapporto del Commissario di Campo allegato.

Dagli atti si evince, peraltro, che il Direttore di gara, a seguito dell'accaduto, si recava presso una apposita struttura sanitaria pubblica, che rilasciava un referto con prognosi di giorni n. 1.

Alla luce di quanto finora riscontrato, appare evidente che la condotta del Sardina sia qualificabile come «violenta», non risultando per contro provata la circostanza che lo schiaffo non sarebbe stato rivolto nei confronti dell'arbitro ma di altro giocatore, e non risulta allegata alcuna attestazione delle FF.OO. E, peraltro, ciò non escluderebbe comunque la sussistenza di ulteriori atti (stretta al collo, spintoni) certamente anch'essi definibili come violenti, e riportati nel referto di gara.

In ragione di quanto sopra, le doglianze sostenute dalla reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara. Tuttavia, considerata anche la circostanza del riferimento, nel referto, ad un singolo giorno di prognosi, si ritiene di dovere rideterminare *in melius* la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure, rimanendo per contro immutata la valutazione circa l'applicazione delle consequenziali misure amministrative.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il ricorso rideterminando la squalifica a carico del sig. Sardina Francesco fino al 31/05/2024, e per l'effetto dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva, versato in atti.

Il relatore  
Avv. Manfredi Lanza

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 75/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Avv. Manfredi Lanza**

**Componente Avv. Accursio Gallo - relatore**

**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

ASD POL. SANT'ALESSIO, Avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in esito alla gara ASD Pol. Sant'Alessio – Real Sud Nino Di Blasi relativa al Campionato di I<sup>a</sup> Categoria Girone "F" del 6.3.2022.

C.U. n. 338 del 08.03.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, la Asd Pol. Sant'Alessio, in persona del suo Presidente pro-tempore, impugna le decisioni assunte dal GST e chiede: 1) di annullare l'ammenda di euro 175,00 comminata nei confronti della A.S.D. Pol. Sant'Alessio; 2) di annullare la squalifica comminata ai dirigenti addetti al servizio d'ordine nella gara in epigrafe; 3) di ridurre di alcune giornate la squalifica al calciatore Panarello Salvatore.

Tutte le richieste della reclamante si fondano sul presupposto che il DDG avrebbe errato nel ritenere che i dirigenti addetti al servizio d'ordine non avessero prestato alcuna assistenza all'arbitro mentre altri dirigenti, non identificati, assunto contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara, sostenendo altresì che non risponderebbe al vero che il giocatore Panarello Salvatore ha avuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, del C.G.S. "fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che l'ammenda di € 175,00 è congrua rispetto alle violazioni riscontrate dal DDG; che il ricorso è inammissibile relativamente alle sanzioni comminate nei confronti di Dirigenti addetti al Servizio d'Ordine in quanto inferiori a trenta giorni; ridetermina in quattro gare effettive la squalifica nei confronti del calciatore Panarello Salvatore ex art. 36 del C.G.S. poiché il comportamento antiregolamentare si è limitato a plurime invettive ed ingiurie senza che intervenisse alcun contatto fisico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo disponendo determinarsi in quattro gare effettive la squalifica in danno del calciatore Panarello Salvatore e respingendo nel resto. Per l'effetto, senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore  
Avv. Accursio Gallo

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 76/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Avv. Manfredi Lanza**  
**Componente Avv. Accursio Gallo**  
**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.S.D. STEFANO CATANIA (ME) Avverso squalifica fino al 15.09.2022 a carico del sig. Pedalà Giorgio; avverso squalifica fino al 31.10.2022 a carico del sig. Costa Paolo, avverso squalifica per cinque gare a carico del sig. Grasso Salvatore ed avverso squalifica per quattro gare a carico del sig. Li Donni Samuel.

Campionato 1<sup>a</sup> Cat. Girone "E" Gara: Rodi Milici – Stefano Catania del 06.03.2022.  
C.U. n. 338 del 08.03.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Stefano Catania, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le sanzioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati e ne chiede una rideterminazione in termini più equi limitandosi ad enunciare alcuni elementi di principio che la società ha perseguito fino a che ha avuto un settore giovanile e che oggi persegue con la prima squadra.

Ritenuto che i motivi sono del tutto generici così violando il principio sancito dal comma 4 dell'art. 76 CGS il quale stabilisce: " *Il reclamo deve essere motivato e contenere specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. ...*" con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi e per l'effetto del comma 4 dell'art. 49 CGS il quale prescrive che: " *... I ricorsi e i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili*".

La declaratoria di inammissibilità preclude qualsiasi esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 77/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Avv. Manfredi Lanza - relatore**  
**Componente Avv. Accursio Gallo**  
**Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga**

A.P.D. FULGATORE (TP) appello avverso la squalifica per tre gare di Cannavò Alessio Orazio. Campionato Promozione girone "A", Gara A.P.D. Fulgatore-Città di Gangi del 06/03//2022.  
C.U.338 del 08/03/2022.

Con tempestivo reclamo l'A.P.D. Fulgatore impugna la decisione assunta dal GST a carico del proprio tesserato, al quale è stata irrogata la squalificata per n. 3 giornate effettive.

Il ricorrente sottolinea, nella specie, che la condotta del Cannavò si sarebbe concretizzata in una «spinta all'avversario senza esagerare nella violenza», peraltro asseritamente determinata da una

«spinta precedentemente subita» da parte di un giocatore avversario e non ravvisata dall'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue.

Dal referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, si evince espressamente che il Cannavò, al 34' del secondo tempo, veniva espulso in quanto «colpiva con uno schiaffo al volto un avversario, che cadeva sul t.d.g. senza però riportare danni fisici o fuoriuscite di sangue».

E' evidente quindi la sussistenza di una condotta violenta, confermata peraltro nel ricorso dallo stesso ricorrente, seppur in termini più lievi. Per contro, dall'accurata lettura del referto di gara non emerge alcuna prova circa l'asserita provocazione, subita dal Cannavò da parte di un giocatore avversario, che avrebbe dato origine alla condotta violenta di cui sopra.

Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure appare congrua, ex art. 38 C.G.S., a quanto posto in essere dal Cannavò per cui la stessa non è suscettibile della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché infondato e dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00=.

Il relatore  
Avv. Manfredi Lanza

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 MARZO 2022**

---

**IL SEGRETARIO**  
Wanda Costantino

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA